

TRIBUNALE di GENOVA

Sezione VII Civile – Fallimentare

*Il Presidente di Sezione*

***Ai sigg.ri Delegati alle vendite***

***(via Fallco-Telegram e Ordini Professionali)***

e, per conoscenza:

 Ai Colleghi Magistrati Togati

 Al Dirigente Cancelleria Sezione VII Civile

**DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 9-2022**

**SALDO PREZZO di AGGIUDICAZIONE – PERIODO FERIALE**

**AVVISI e PUBBLICITA’ di VENDITA**

Si fa presente ai sigg.ri Delegati alle vendite incaricati dalla Sezione che la Corte di Cassazione, con recente decisione  resa dalla Sez. III in data 8 Giugno 2022, n. 18421 (Pres. Vivaldi, Est. Saija), ha stabilito che – data la natura sostanziale della dilazione di pagamento – la sospensione dei termini per il periodo feriale non si applichi a quelli previsti per il saldo del prezzo di aggiudicazione.

Ne discende che, mentre i giudici dell’esecuzione per parte loro stanno già provvedendo a modificare le istruzioni contenute nella delega di vendita per adeguarle al nuovo indirizzo giurisprudenziale, è necessario che fin d’ora i sigg.ri Delegati provvedano, nei prossimi avvisi di gara, a precisare che il termine previsto per il saldo del prezzo non è soggetto alla menzionata sospensione feriale, con le note conseguenze di cui all’art. 587 c.p.c. qualora non venga rispettato.

Non si ritiene di dover intervenire invece sugli avvisi già pubblicati, che consentivano tale dilazione feriale, per le ragioni indicate nella medesima decisione citata: nel senso che statuizioni eventualmente affette da illegittimità riguardo alla maturazione del termine decadenziale risultano sanate dalla mancata opposizione delle parti.

Si prega di dare immediata attuazione alla presente disposizione che, in quanto concertata nella riunione organizzativa del 16.6, ha valenza di regola integrativa delle istruzioni già impartite dai singoli giudici della Sezione.

Il Presidente di Sezione Genova, 17 giugno 2022

Roberto Braccialini

